

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 285/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 giugno 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Vito Giampietro, Prof. Alberto Massera, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Giovanni Serges, Dr. Giuseppe Sica – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RECLAMO S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 4 ALLA SIG. ELISABETTA CORTANI, PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL’ART. 31 DEL COM. UFF. N. 1 DEL 3.7.2009 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE;**
- **AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER OMESSO DEPOSITO DEGLI ACCORDI ECONOMICI RELATIVI A N. 27 CALCIATRICI – NOTA N. 6488/1144PF09-10/GT/DL DELL’8.4.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’S.S. Lazio Calcio Femminile di Fiumicino (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO A.C.P. CUNEO SAN ROCCO FEMMINILE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 4 ALLA SIG. GIORGIO CALVETTI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL’ART. 31 DEL COM. UFF. N. 1 DEL 3.7.2009 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE;**
- **AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER OMESSO DEPOSITO DEGLI ACCORDI ECONOMICI RELATIVI A N. 22 CALCIATRICI - (NOTA N. 6488/1144PF09-10/GT/DL DELL’8.4.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.P. Cuneo San Rocco

Femminile A.S.D. di Morozzo (Cuneo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO A.S.D. CALCIO FEMMINILE MARSALA AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 AL PRESIDENTE SIG. PIETRO ACCARDI, PER VIOLAZIONE DELL' ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL'ART. 31 DEL COM. UFF. N. 1 DEL 3.7.2009 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE;**
- **DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER OMESSO DEPOSITO DEGLI ACCORDI ECONOMICI RELATIVI A N. 19 CALCIATRICI - NOTA N.6487/1143PF09-10/GT/DL DELL'8.4.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Calcio Femminile Marsala di Marsala (Trapani). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO A.C.F. MILAN AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 8 SIG. FRANCESCO CRUDO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL'ART. 31 DEL COM. UFF. N. 1 DEL 3.7.2009 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE;**
- **AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER OMESSO DEPOSITO DEGLI ACCORDI ECONOMICI RELATIVI A N. 57 CALCIATRICI (NOTA N. 6670/1165PF09-10/MS/VDB DEL 13.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.F. Milan di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. ABATE ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013, INFLITTAGLI SEGUITO GARA TOR BELLA MONACA/VALLE MARTELLA DELL'11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il comitato Provinciale di Roma – Com. Uff. n. 66 del 15.4.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 140 del 13.5.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Abate Andrea. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 9 giugno 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete